

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00628/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2023, proposto da

Associazione di Promozione Sociale Denominata Ecco, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Tuttolomondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via B Gravina N 49;

***contro***

Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Associazione Volare Senza Ali Onlus, Associazione “La Fabbrica dei Saperi”, Associazione Starting 2009 A.P.S., non costituiti in giudizio;

Liberart Centuripe Aps - Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Prospero Angelo Maria Crimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia:*

- del D.D.G. n. 46/2023 del 19.1.23 emesso dal Dirigente generale p.t. del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.S. in data 03/2/23, nella parte in cui relativamente e limitatamente alla linea 2, Azione "Giovani e cultura", all'allegato B sono state approvate le graduatorie definitive delle proposte progettuali, presentate a valere sull'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 2255 del 09/11/2021, distinte per progetti ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili, non ammissibili ed esclusi, relativi alla linea di intervento 2 - Azione "Giovani e cultura", che costituiscono parte integrante del decreto, nella parte in cui all'allegato B è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei "progetti ammessi e non finanziabili" relativamente alla linea 2, Azione "Giovani e cultura" (in cui l'associazione ricorrente ha la posizione n. 16 con 61 punti) nonché l'allegato B delle graduatorie impugnate nella parte in cui è stata pubblicata anche la graduatoria definitiva dei "progetti ammessi e finanziabili" relativamente alla linea 2, Azione "Giovani e cultura";
- delle operazioni di valutazione delle istanze progetto compiute dal Nucleo e/o Commissione di valutazione, espresse nei verbali e nelle schede di valutazione;
- nonché avverso tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liberart Centuripe Aps - Ets;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 29.04.2023 e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa

sospensione dell'efficacia, il decreto D.D.G. n. 46/2023 del 19.1.23 emesso dal Dirigente generale p.t. del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.S. in data 03/2/23, con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle proposte progettuali, presentate a valere sull'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 2255 del 09/11/2021, distinte per progetti ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili, non ammissibili ed esclusi, relativi alla linea di intervento 2 - Azione "Giovani e cultura", nella parte in cui l'iniziativa progettuale dell'associazione ricorrente è stata inserita nella graduatoria definitiva dei "progetti ammessi e non finanziabili" con punti 61 invece che nella graduatoria dei "progetti ammessi e finanziabili" con un punteggio di 75 punti;

Premesso che si è costituita in giudizio la Associazione Liberart Centuripe APS – ETS, mentre l'Assessorato regionale e le altre associazioni intimare risultano allo stato contumaci;

Considerato che il ricorso è stato notificato nei confronti dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, nonché di quattro associazioni inserite nella graduatoria definitiva dei "progetti ammessi e finanziabili";

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui domande di finanziamento sono inserite nella graduatoria regionale definitiva dei "progetti ammessi e finanziabili" e nella graduatoria definitiva dei "progetti ammessi e non finanziabili" - "Allegato B" in posizione peggiore rispetto a quella occupata dall'Associazione ricorrente;
- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito istituzionale del Dipartimento

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali (come indicato nell'art. 4 del D.D.G. n. 46/2023), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi in posizione poziore; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incumbente il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare, che non si ravvisano allo stato i presupposti per adottare un provvedimento cautelare interinale ex art. 27, co. 2, cod. proc. amm., avuto riguardo alla potenziale incidenza sulla posizione di soggetti non evocati in giudizio;

Ritenuto, infine, che occorre onerare parte ricorrente della produzione del verbale n. 1 del 20/6/2022 richiamato in ricorso, depositandolo presso la segreteria del Tar Sicilia Palermo, sezione III, mediante modalità telematiche, entro 30 giorni della

comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;
- va respinta allo stato l'istanza di misura cautelare interinale;
- vanno disposti gli incumbenti istruttori di cui sopra;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 avanti alla Sezione V competente per materia, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Bartolo Salone**

**IL PRESIDENTE**  
**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

## IL SEGRETARIO